

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**AI SENSI DELL'ART. 54, co. 4, lett. a), D.LGS. N. 50/2016
PER FORNITURA A NOLEGGIO E CONSEGNA, OLTRE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE E
FORMAZIONE DEL PERSONALE, DI N. ____
_____ AUTOCARRI ATTREZZATI PER LA
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
LOTTO _____**

CIG: _____ - CPV _____

**AGGIUDICATO CON PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 CON IL
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

Indice

Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)	7
Articolo 2 (Norme regolatrici)	7
Articolo 3 (Definizioni)	8
Articolo 4 (Configurazione generale del contratto)	8
Articolo 5 (Oggetto)	10
Articolo 6 (Durata dell'AQ)	14
Articolo 7 (Proroga tecnica e opzioni)	14
Articolo 8 (Importo dell'AQ, prezzi e clausola di revisione del prezzo)	15
Articolo 9 (Contratti Esecutivi)	16
Articolo 10 (Sicurezza e rischi da interferenze)	18
Articolo 11 (Personale)	18
Articolo 12 (Referente del Fornitore e RUP/DEC di REA)	19
Articolo 13 (Obblighi generali del Fornitore e modalità di esecuzione della fornitura)	19
Articolo 14 (Obblighi specifici del Fornitore)	21
Articolo 15 (Consegna)	21
Articolo 16 (Qualità dei beni forniti)	21
Articolo 17 (Subappalto)	22
Articolo 18 (Inadempimenti e penali)	24
Articolo 19 (Risoluzione)	25
Articolo 20 (Recesso)	27
Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto)	28
Articolo 22 (Cessione del credito)	28
Articolo 23 (Invalidità parziale)	28
Articolo 24 (Responsabilità civile del Fornitore e polizza assicurativa)	28
Articolo 25 (Modifiche all'Accordo Quadro e/o al Contratto Esecutivo)	29

Articolo 26 (Corrispettivo)	29
Articolo 27 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)	30
Articolo 28 (Garanzia definitiva)	32
Articolo 29 (Proprietà dei mezzi e divieto di sublocazione)	33
Articolo 30 (Brevetti industriali e diritti d'autore)	33
Articolo 31 (Sostituzione veicoli e fuori produzione)	33
Articolo 32 (Clausola codice etico)	34
Articolo 33 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)	34
Articolo 34 (Domicilio contrattuale)	35
Articolo 35 (Riservatezza)	35
Articolo 36 (Trattamento dei dati personali)	37
Articolo 37 (Foro competente)	37
Articolo 38 (Interpretazione del presente contratto)	37
Articolo 39 (Norme di rinvio)	38
Articolo 40 (Spese generali)	38

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

R.E.A Rosignano Energia Ambiente SpA, con sede legale Rosignano Solvay (LI) – Località Le Morelline due snc, Codice Fiscale/Partita Iva 01098200494, in persona dell'Avv. Marco Giunti, in qualità di Amministratore Unico, (di seguito per brevità “**REA**” o “**Committente**”)

E

I FORNITORI, NEL NUMERO COMPLESSIVO DI ____ COME DI SEGUITO IDENTIFICATI

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita Iva [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●]della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito, per brevità, “**Fornitore 1**”)

E

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita Iva [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●]della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito, per brevità, “**Fornitore 2**”)

E

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita Iva [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●]della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito, per brevità, “**Fornitore 3**”)

[eventuali altri]

la Committente e il Fornitore/i Fornitori potranno essere denominati singolarmente “**Parte**” e congiuntamente “**Parti**”

PREMESSO CHE

- l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, di una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione con il mercato e, infine, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- REA ha indetto, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____, una procedura aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, per la “Fornitura a noleggio e consegna, oltre servizio di manutenzione full service e formazione del personale, di autocarri attrezzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani,

- ✓ LOTTO n. 1 – FORNITURA DI N° 29 MEZZI - CIG 9660245E59
 - ✓ LOTTO n. 2 – FORNITURA DI N° 7 MEZZI - CIG 9660631CE3
 - ✓ LOTTO n. 3 – FORNITURA DI N° 7 MEZZI - CIG 9660650C91
 - ✓ LOTTO n. 4 – FORNITURA DI N° 12 MEZZI - CIG 9660885E7E
 - ✓ LOTTO n. 5 – FORNITURA DI N° 4 MEZZI - CIG 966091466F
 - ✓ LOTTO n. 6 – FORNITURA DI N° 4 MEZZI - CIG 9660936896
 - ✓ LOTTO n. 7 – FORNITURA DI N° 3 MEZZI - CIG 9660959B90
- il prezzo unitario (da intendersi quale canone mensile di noleggio) posto a base di gara era pari a € _____ oltre iva, di cui € _____ per oneri per la sicurezza, ed è stato rideterminato per ciascun Fornitore, applicando il ribasso dallo stesso offerto in gara, come da graduatoria redatta all'esito della gara
 - ciascun Fornitore ha ottenuto il numero progressivo di seguito indicato, in ragione della posizione in graduatoria conseguita dai mezzi dallo stesso offerti. Per ciascuno, si è considerato il mezzo con la posizione migliore in graduatoria. Resta fermo il criterio di rotazione imposto, secondo il quale si scorrerà la graduatoria in ragione del fabbisogno, rispettando la collocazione dei mezzi, a prescindere dalla numerazione dei Fornitori che segue, come meglio disciplinato nelle pattuizioni che seguono
 - la graduatoria, approvata all'esito della gara, è allegata al presente contratto e viene a costituirne parte integrante e sostanziale
 - i Fornitori aggiudicatari sono identificati come segue:
 - “Fornitore n. 1” per la fornitura a noleggio di n. _____ autocarri, collocati nelle seguenti posizioni in graduatoria _____
 - “Fornitore n. 2” per la fornitura a noleggio di n. _____ autocarri attrezzati, collocati nelle seguenti posizioni in graduatoria _____
 - “Fornitore n. 3” per la fornitura a noleggio di n. _____ autocarri attrezzati, collocati nelle seguenti posizioni in graduatoria _____
 - *[eventuali altri]*
 - con la partecipazione alla procedura di gara, il Fornitore si è espressamente impegnato a fornire la prestazione oggetto del presente Accordo Quadro (di seguito per brevità anche AQ) ed a sottoscrivere ed eseguire il/i singolo/i Contratti di fornitura (di seguito, Contratti Esecutivi), alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente Accordo e nei successivi Contratti Esecutivi;

- nei Contratti Esecutivi, REA indicherà dettagliatamente la tipologia, le quantità, luogo e tempistica di consegna e gli importi stimati della fornitura richiesta, secondo l'offerta presentata dal Fornitore in sede di partecipazione alla procedura di gara. REA potrà stipulare uno o più Contratti Esecutivi in ragione del proprio fabbisogno, nei limiti del valore massimo indicato nel presente Accordo. Sulla base delle quantità e degli importi riportati nel Contratto Esecutivo, REA nel corso della durata del presente atto, potrà emettere di volta in volta appositi Ordinativi di fornitura dei beni richiesti, in attuazione del Contratto Esecutivo e in relazione alle concrete esigenze di approvvigionamento;
- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni nei confronti del Fornitore, in quanto detta la disciplina normativa relativa e regolamentare, le condizioni generali dei successivi Contratti Esecutivi, mediante i quali viene data attuazione al presente atto;
- i Contratti Esecutivi verranno sottoscritti tra REA ed il Fornitore in base alle modalità, termini e condizioni generali di cui al presente AQ e relativi allegati;
- resta inteso che la sottoscrizione dell'Accordo Quadro non vincola REA alla richiesta di quantitativi contrattuali minimi o predeterminati di beni. Nel caso di mancata attuazione al presente AQ da parte di REA, di richieste di forniture per quantità inferiori a quelle stimate nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati e/o nel caso di mancata utilizzazione del valore massimo ivi indicato, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dal Fornitore nei confronti di REA, atteso che in nessun caso si garantiscono prestazioni minime afferenti alla fornitura di cui all'oggetto contrattuale;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta sottoscritto nel presente Accordo Quadro e nei suoi Allegati, nonché dagli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta, giudicando le forniture realizzabili ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- il Fornitore dichiara di essere consapevole che la fornitura di cui al presente Accordo Quadro è da considerarsi, a ogni effetto, finalizzata alla erogazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale, e pertanto la fornitura in noleggio medesima dev'essere prestata con continuità e non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui al successivo art. 28 e la polizza assicurativa di cui al successivo art. 24;
- i controlli effettuati sul possesso dei requisiti attestati dall'aggiudicatario eseguiti alla data odierna, hanno dato esito positivo; relativamente a quelli in corso, il contratto è sottoscritto sotto riserva.

- il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati e di approvare specificatamente le clausole riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

**Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegata, sono da considerarsi parte integrante del presente Accordo Quadro.

1.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro anche qualora non materialmente allegati, i Documenti di seguito indicati:

Allegato 1) Schema di Contratto Specifico Esecutivo;

Allegato 2) Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara;

Allegato 3) Offerta Economica presentata dal Fornitore in sede di gara;

Allegato 4) Garanzia definitiva rilasciata in favore di REA a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro;

Allegato 5) Polizza assicurativa per responsabilità civile

Articolo 2 (Norme regolatrici)

2.1 Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:

(i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle obbligazioni e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;

(ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

(iii) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2.2 I singoli Contratti Esecutivi stipulati tra REA ed il Fornitore sono regolati dalle disposizioni in essi contenute conformi al presente Accordo Quadro, dall'Accordo Quadro medesimo, dalle disposizioni indicate al precedente comma e da quelle, aventi valore complementare ed attuativo delle previsioni di cui al presente Accordo Quadro. In caso di contrario o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio di REA previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

2.3 Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente,

fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

2.4 Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Esecutivi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti Esecutivi, REA, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3 (Definizioni)

3.1 Nell'ambito del presente Accordo Quadro si intende per:

Accordo Quadro (per brevità anche AQ): il presente Accordo, compresi tutti i documenti in esso richiamati e ad esso allegati, concluso tra REA ed il/i Fornitore/Fornitori, che individua/no la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi, relativa alla fornitura da parte del Fornitore del noleggio in favore di REA che utilizza il presente atto;

Fornitore/i: l'operatore economico/gli operatori economici (impresa singola, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese o altro soggetto di cui all'art. 48 D.Lgs 50/2016) aggiudicatario/i della procedura ad evidenza pubblica di cui in premessa con cui REA sottoscrive il presente atto e fornirà i beni/servizi nei quantitativi e secondo le modalità ed i termini ivi contenuti; sono dunque gli operatori economici che hanno conseguito l'aggiudicazione, avendo offerto attrezzature collocate in posizione utile nella graduatoria;

Contratto Specifico Esecutivo o Ordine di fornitura o Ordine: il Contratto di Fornitura, che recepisce ed attua le prescrizioni e condizioni dell'Accordo Quadro, concluso tra il Fornitore e REA contenenti le condizioni, le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione della fornitura e vengono dettagliate la tipologia, la quantità, le tempistiche e l'importo stimato dei beni di cui REA intende approvvigionarsi;

Data di Attivazione: la data a partire dalla quale REA può utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 6;

Disciplinare/Bando: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa;

Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi (nazionali e patronali relative al territorio ove ha sede REA);

Quantitativo massimo presunto: quantitativo massimo acquistabile da REA del presente Accordo che potrà essere incrementato nel rispetto della vigente normativa come meglio specificato di seguito.

3.2 Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 4 (Configurazione generale del contratto)

Il presente contratto è finalizzato a dare risposta ad un fabbisogno specifico, in conformità a quanto già espresso nella *lex specialis* di gara, che al riguardo viene a formarne parte integrante e sostanziale, unitamente alle offerte tecniche ed economiche dei Fornitori.

Con la gara, la Committente ha selezionato n. ____ attrezzature, collocate in posizione utile in graduatoria, fornite dai diversi Fornitori, che sottoscrivono il presente contratto. È in ragione della collocazione utile in graduatoria delle attrezzature offerte, che ciascun Fornitore è divenuto aggiudicatario.

La Committente provvederà dunque allo scorrimento della graduatoria, andando ad ordinare (con i contratti specifici esecutivi) le varie attrezzature, fino a completo esaurimento del proprio fabbisogno, entro i limiti quantitativi, di durata ed economici indicati.

Ciascuna attrezzatura dunque, secondo l'ordine della graduatoria, sarà oggetto di un ordine (contratto specifico esecutivo, applicativo dell'AQ) che la Committente rivolgerà al Fornitore che l'ha offerta in gara. Ove più attrezzature, da richiedere contemporaneamente, siano fornite a noleggio dal medesimo Fornitore potranno essere anche raggruppate in un unico ordine.

Il presente contratto di AQ stabilisce le condizioni generali, ed è sottoscritto, oltre che dalla Committente, anche da tutti e da ciascun Fornitore. Diversamente, ciascun ordine (contratto specifico esecutivo, applicativo dell'AQ) sarà sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore cui è rivolto e che dovrà eseguirlo.

Per ciascun Fornitore, la allegata graduatoria indica le attrezzature oggetto del presente AQ.

Le attrezzature sono in graduatoria nella posizione che consegue al punteggio attribuito a ciascuna, per le sue caratteristiche tecnico-qualitative e per il ribasso offerti in gara dal Fornitore che ne dispone.

La Committente, attingerà al presente AQ in ragione del suo effettivo ed eventualmente contestuale/progressivo fabbisogno.

Per utilizzare il presente AQ, la Committente scorrerà la graduatoria, partendo dalla prima attrezzatura collocata in posizione utile, facendola oggetto del primo Ordine, che rivolgerà al Fornitore che l'ha offerta, pretendendo tutte le caratteristiche tecnico-qualitative rappresentate nella relativa offerta tecnica ed applicando il prezzo risultante dalla relativa offerta economica.

Procederà poi nello stesso modo, per le attrezzature collocate nelle posizioni successive in graduatoria, secondo l'ordine imposto dalla graduatoria medesima, secondo il proprio effettivo fabbisogno.

Le posizioni in graduatoria sono quindi quelle assegnate alle attrezzature. Il fatto che il Fornitore abbia offerto la prima migliore attrezzatura in graduatoria, non implica che esso stesso sia primo in graduatoria per tutte le attrezzature, e che esso stesso debba fornirne anche altre, a meno che queste non si trovino nelle posizioni immediatamente successive in graduatoria, e che ne ricorra il fabbisogno. La Committente infatti seguirà, non la numerazione assegnata ai Fornitori, ma la posizione in graduatoria delle attrezzature offerte.

Considerate le previsioni sull'eventuale risoluzione in danno tenuto conto degli interessi anche economici da bilanciare:

- la graduatoria contempla tutte le attrezzature offerte in gara e conformi (anche in numero superiore a quello massimo che la Committente intende acquisire);
- il presente contratto è aggiudicato ai soli Fornitori che, in base a tale graduatoria, risultino avere offerto le prime migliori n. ____ attrezzature;
- soltanto ad essi è prescritta la costituzione della cauzione definitiva;

- il presente contratto potrà essere modificato con integrazione di attrezzature ovvero Fornitori, nei casi e nei modi di cui al successivo art. 7, oltre che nei casi e comunque nei limiti di legge.

Articolo 5 (Oggetto)

5.1 Il presente Accordo Quadro contiene la disciplina contrattuale e normativa relativa alle condizioni generali ed alle modalità di affidamento da parte di REA, del/i Contratto/i Esecutivo/i aventi ad oggetto la fornitura a noleggio e consegna, oltre servizio di manutenzione full service e formazione del personale, di autocarri attrezzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, salvo quanto diversamente disposto nello Schema di Contratto Esecutivo. Si rinvia integralmente allo Schema di Contratto Esecutivo per la disciplina di dettaglio della fornitura a noleggio dei mezzi di cui al Lotto _____.

In particolare, il presente Accordo Quadro contiene la regolamentazione relativa ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra REA ed il/i Fornitore/i una volta conclusi i Contratti Esecutivi, senza stabilirne il numero, la quantità e la successione nel tempo, che si definiranno nei Contratti Esecutivi secondo le tempistiche e le necessità di REA.

5.2 Per effetto del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga a sottoscrivere i Contratti Esecutivi con REA ed a darvi attuazione, mediante accettazione ed esecuzione della fornitura richiesta nei Contratti Esecutivi medesimi, nei limiti del quantitativo e dell'importo massimo di seguito indicato. Resta inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'AQ da parte di REA nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal/i medesimo/i Fornitore/i il/i quale/i, infatti, sarà/nno tenuto/i a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della sottoscrizione del/i Contratto/i Esecutivo/i.

5.3 I quantitativi stimati dell'AQ, rappresentativo del quantitativo massimo presunto dei Contratti Esecutivi che verranno sottoscritti in virtù dell'AQ, sono i seguenti:

Lotto	Valore Accordo Quadro per 6 mesi (AQ)	Quinto d'obbligo (Q)	Valore servizi analoghi (100%) (SA)	Valore proroga tecnica (6 mesi) (P)	Totale (AQ+Q+SA+P)
Lotto 1: FORNITURA A NOLEGGIO DI AUTOCARRI TIPO PIAGGIO PORTER (29 mezzi)	€ 98.600,00	19.720,00	98.600,00	98.600,00	315.520,00
Lotto 2: FORNITURA A NOLEGGIO DI AUTOCARRI CON PTT 3,5	€ 36.400,00	7.280,00	36.400,00	36.400,00	116.480,00

TON CON ATTREZZATURA A VASCA RIBALTABILE E ALZA VOLTA CONTENITORI (7 mezzi)					
Lotto 3: FORNITURA A NOLEGGIO DI AUTOCARRI CON PTT 3,5 TON CON ATTREZZATURA A VASCA RIBALTABILE POSTERIORE CON SISTEMA DI COSTIPAZIONE (7 mezzi)	€ 42.000,00	8.400,00	42.000,00	42.000,00	134.400,00
Lotto 4: FORNITURA A NOLEGGIO DI AUTOCARRI CON PTT 7,5 TON CON ATTREZZATURA A VASCA RIBALTABILE POSTERIORE CON SISTEMA DI COSTIPAZIONE O COMPATTAZIO NE (12 mezzi)	€ 100.800,00	20.160,00	100.800,00	100.800,00	322.560,00

<p>Lotto 5: FORNITURA A NOLEGGIODI AUTOCARRI CON PTT 12 TON CON CASSONE 10 MC CIRCA E COMPATTATOR E A CARICO POSTE RIORE DI TIPO MONOPALA (4 mezzi)</p>	<p>€ 52.800,00</p>	<p>10.560,00</p>	<p>52.800,00</p>	<p>52.800,00</p>	<p>168.960,00</p>
<p>Lotto 6: FORNITURA A NOLEGGIO DI AUTOCARRI CON PTT 18 TON CON CASSONE 16 / 18 MC CIRCA E COMPATTATOR E A CARICO POSTERIORE DI TIPO MONOPALA CON CUFFIA (4 mezzi)</p>	<p>€ 60.800,00</p>	<p>12.160,00</p>	<p>60.800,00</p>	<p>60.800,00</p>	<p>194.560,00</p>
<p>Lotto 7: FORNITURA A NOLEGGIO DI AUTOCARRI CON PTT 26 TON CON CASSONE 25 / 30 MC CIRCA E COMPATTATOR E A CARICO POSTERIORE DI TIPO</p>	<p>€ 46.800,00</p>	<p>9.360,00</p>	<p>46.800,00</p>	<p>46.800,00</p>	<p>149.760,00</p>

MONOPALA CON CUFFIA (3 mezzi)					
	€ 438.200,00	87.640,00	438.200,00	438.200,00	1.402.240,00

5.4 La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non obbliga REA ad attivare l'AQ e sottoscrivere Contratti Esecutivi, ad utilizzare per intero il valore massimo sopra indicato, né ad esaurire le quantità di beni oggetto riportate nella tabella che precede. Tali quantità sono, infatti, determinate in via previsionale e, pertanto, sono meramente presuntive, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno, e, in ogni caso, non costituiscono il minimo contrattuale. Il Fornitore non può pretendere da REA in caso di mancata attivazione dell'AQ o in caso di richieste di forniture per quantitativi diversi e inferiori a quelli presuntivamente stimati o, comunque, in caso di mancata utilizzazione del valore massimo sopra indicato.

5.5 Il Fornitore dichiara sin da ora di essere consapevole e di accettare che i quantitativi di cui alla tabella che precede sono stati determinati in via previsionale sulla base dei quantitativi di mezzi a noleggio degli anni pregressi e del fabbisogno e degli impegni futuri assunti da REA per l'erogazione del servizio di igiene urbana sul territorio e, quindi, rappresentano il fabbisogno presunto di approvvigionamento di tali beni nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, stimato in base alle esigenze di gestione del servizio di igiene urbana sul territorio ed alle richieste avanzate dalle Amministrazioni comunali in merito alle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta differenziata ed alle quantità dei medesimi beni utilizzate negli anni pregressi. Pertanto, il Fornitore con la sottoscrizione del presente atto dichiara di essere consapevole ed accetta che detti quantitativi sono da intendersi come meramente indicativi, presuntivi del fabbisogno di REA, non rappresentano il minimo contrattuale e non sono vincolati per REA e che l'Accordo Quadro non garantisce al medesimo Fornitore la fornitura di quantità minime o comunque predeterminate dei beni di cui all'oggetto contrattuale.

5.6 Qualora nel corso di esecuzione del presente Accordo Quadro occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso Accordo, REA si riserva la facoltà di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel presente atto, ed il Fornitore è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

5.7 Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro relativo a ciascun Lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo dei Contratti Esecutivi sottoscritti raggiunga il quantitativo massimo stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), REA considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere sottoscritti ulteriori Contratti Esecutivi o emessi ulteriori ordini di fornitura oltre a quelli già inviati e/o previsti nei Contratti Esecutivi già sottoscritti.

5.8 Per la disciplina di dettaglio delle caratteristiche tecniche dei mezzi oggetto del Lotto [●] e delle modalità di esecuzione della fornitura si rimanda allo Schema di Contratto Specifico Esecutivo e all'Offerta Tecnica ed Economica presentata dal Fornitore in sede di gara e dai dati risultanti nella graduatoria redatta all'esito della gara. Tali documenti anche se materialmente non allegati al presente Accordo Quadro ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

5.9 (SOLO NEL CASO IN CUI IL FORNITORE ABBA FATTO RICORSO ALL'AVVALIMENTO) Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, REA esegue in corso d'esecuzione del Contratto Esecutivo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine REA accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Articolo 6 (Durata dell'AQ)

6.1 Il presente Accordo Quadro ha durata di nr.6 (sei) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata.

6.2 Per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine ultimo di utilizzazione del medesimo, mediante la sottoscrizione e perfezionamento dei Contratti Esecutivi tra REA ed il Fornitore. L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante – anche dopo il predetto termine – per la regolamentazione dei Contratti Esecutivi già conclusi e per il tempo di vigenza dei medesimi.

Con riferimento a ciascun Contratto Esecutivo, il noleggio ha la durata dei mesi indicati nei singoli Contratti Esecutivi.

6.3 Non potranno essere stipulati Contratti Esecutivi dopo la scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, salvo quanto diversamente disposto nel presente AQ (rinnovo, proroga, etc.).

6.4 La Committente rende noto che la durata dell'Accordo potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 6.1, allorché:

- a) REA per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
- b) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di REA - che comportino variazioni ritenute essenziali all'oggetto del presente AQ;
- c) sia esaurito il quantitativo massimo acquistabile, stabilito nel medesimo AQ nella tabella di cui al precedente art. 5.

In tali ipotesi, l'Accordo Quadro cessa ed è da intendersi risolto. Il/I Fornitore/i è/sono comunque tenuto/i ad eseguire le forniture relative ai Contratti Esecutivi già emessi da REA, salva diversa comunicazione scritta da parte della medesima. Le Parti convengono che, nei casi sopra elencati, in ogni caso il Fornitore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per la cessazione anticipata dell'AQ, salvo l'ordinario pagamento delle forniture già espletate e di quelle afferenti ai Contratti Esecutivi già emessi di cui non sia stata comunicata la cessazione.

Articolo 7 (Proroga tecnica e opzioni)

7.1 Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo Quadro, la procedura di gara esperita da REA o dalla Capogruppo Retiambiente S.p.A. per l'individuazione del nuovo Fornitore con cui stipulare il nuovo Accordo Quadro non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, il Fornitore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs. 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo Fornitore.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di REA tramite PEC.

Il Fornitore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni o più favorevoli per REA del Contratto originario in essere.

La proroga dell'Accordo Quadro è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario, senza che il Fornitore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento delle prestazioni eseguite. Si stima che la proroga tecnica sia concessa per un periodo massimo di 6 mesi.

7.2 Ai sensi dell'art. 6 del presente AQ, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro stipulato in relazione a ciascun singolo Lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ai Contratti Esecutivi sottoscritti da REA raggiunga il quantitativo massimo indicato nell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), REA considererà quest'ultimo come giunto a scadenza comunicandolo, tramite PEC, al Fornitore e di conseguenza REA non potrà emettere ulteriori ordini di fornitura.

Qualora invece la quantità massima dell'Accordo Quadro stipulato in relazione a ciascun singolo Lotto non si sia ancora esaurita, REA si riserva l'opzione di estendere la durata dell'Accordo Quadro fino all'esaurimento del quantitativo massimo previsto dell'Accordo e comunque, anche qualora il quantitativo non si fosse esaurito, comunque fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

7.3 Si precisa sin da ora che REA, disgiuntamente per ogni singolo Lotto, si riserva la facoltà di affidare allo/gli Aggiudicatario/i nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 fino alla concorrenza del 100% (cento per cento) dell'importo del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevi il fabbisogno di dare prosecuzione ad uno o più noleggi, la stessa ha facoltà di effettuare la proroga di uno o più Contratti Esecutivi, anche per parte di esso nei casi in cui uno stesso contratto specifico contempli la fornitura di più mezzi non tutti necessari al fabbisogno, previa richiesta di disponibilità ai Fornitori interessati, procedendo in ordine alla graduatoria delle attrezzature oggetto del presente AQ.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevi un nuovo fabbisogno successivamente alla stagione estiva o comunque dopo la cessazione di uno o più Contratti Esecutivi anche di proroga di cui al punto precedente, la stessa ha facoltà di effettuare una richiesta di disponibilità ai Fornitori sottoscrittori del presente AQ nelle seguenti modalità.

La Stazione Appaltante effettuerà una prima richiesta per la disponibilità degli stessi mezzi appartenenti alla graduatoria originale di cui all'AQ e procederà alla sottoscrizione dei Contratti Esecutivi per il proprio fabbisogno in ordine alla graduatoria originale ed alla disponibilità.

Nel caso in cui i mezzi di cui sopra non fossero sufficienti a garantire il nuovo fabbisogno, la Stazione Appaltante effettuerà una seconda richiesta di disponibilità, anche per mezzi diversi rispetto a quelli appartenenti alla graduatoria originale, restando salve però le caratteristiche tecniche minime essenziali, e richiedendo la equivalenza ai mezzi utilmente appartenenti alla graduatoria pregressa.

Articolo 8 (Importo dell'AQ, prezzi e clausola di revisione del prezzo)

8.1 L'importo complessivo massimo presunto e stimato del presente Accordo Quadro, avente durata di 6 mesi ed è di € _____ (euro _____), escluso IVA ed oneri della sicurezza inclusi.

In caso di esercizio del quinto d'obbligo, dell'opzione per ripetizione di servizi analoghi e della proroga tecnica, l'importo stimato dell'Accordo Quadro è di € _____ (euro _____) oltre IVA e/o imposte e/o altri contributi come di legge ed oneri della sicurezza da interferenza inclusi. Si rinvia all'art. 7 per la disciplina di dettaglio della proroga. Resta inteso che il valore totale dell'Accordo Quadro è stato determinato in via previsionale e, pertanto è da intendersi meramente presuntivo del fabbisogno di REA che ricorrerà, per ciascun singolo Lotto, al/i Contratto/i Esecutivo/i nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro medesimo. Pertanto, essendo detto importo totale calcolato su stime di presunti fabbisogni futuri, è da intendersi in alcun modo impegnativo e/o vincolante per REA nei confronti dell'Aggiudicatario e non rappresenta il minimo contrattuale, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno.

8.3 Considerato che il noleggio del mezzo avrà la durata dei mesi indicati nei Contratti Esecutivi, il canone mensile offerto dal Fornitore, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016, sarà soggetto a revisioni o adeguamenti nel corso di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, senza necessità di nuova procedura di affidamento, nei limiti e con le modalità illustrate.

Articolo 9 (Contratti Esecutivi)

9.1 Durante la vigenza dell'Accordo Quadro, REA procede, in base alle proprie esigenze di approvvigionamento, alla conclusione di uno o più Contratti Esecutivi con il/i Fornitore/i. Per le caratteristiche tecniche dei mezzi nonché per le prestazioni da eseguirsi si rinvia integralmente allo Schema di Contratto Esecutivo.

Il quantitativo massimo stimato e presunto di fabbisogno di mezzi acquistabili da REA durante la vigenza dell'AQ mediante la sottoscrizione del/i Contratto/i Esecutivo/i è, complessivamente, quello riportato alla tabella di cui al precedente art. 5.

Si rinvia al precedente art. 5 per la disciplina di dettaglio sui quantitativi.

Ogni Contratto Esecutivo è identificato da REA mediante un "CIG Derivato/Figlio".

9.2 REA procederà ad inviare, a mezzo PEC, il Contratto Esecutivo – che deve essere conforme al presente AQ - al Fornitore, il quale dovrà sottoscriverlo digitalmente, per accettazione e restituirlo a REA completo dei suoi allegati. Nel caso di mancato rispetto, per 3 (tre) volte, da parte del Fornitore del termine previsto da REA, la stessa si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed incamerare la garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito.

9.3 Per effetto del Contratto Esecutivo, il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione, nelle quantità e qualità richiesta, per gli importi complessivi, secondo i tempi e nei luoghi di consegna indicati nel Contratto stesso, fermo restando quanto previsto nell'AQ.. Resta inteso che il Fornitore nulla avrà da pretendere nei confronti di REA fintantoché non saranno conclusi i Contratti Esecutivi.

Come chiarito dal Comunicato ANAC del 23 marzo 2021, REA può imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del rispettivo Contratto Esecutivo fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto stesso, alle stesse condizioni qui previste, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell'art. 106, del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

9.4 Al fine di consentire al Fornitore di avere, durante la vigenza dell'AQ, una previsione di stima sia quantitativa che temporale dei fabbisogni di REA e conseguentemente dei possibili Contratti Esecutivi che saranno sottoscritti,

consentendo al Fornitore medesimo di avere un quadro temporale e quantitativo dei bisogni di approvvigionamento del cliente, REA, su richiesta scritta del Fornitore medesimo, presenta una programmazione di stima degli approvvigionamenti dei mezzi durante la vigenza dell'AQ. Resta inteso che tale programmazione è meramente indicativa e non vincolante né per REA né per il Fornitore, che si debbono ritenere obbligati alle reciproche prestazioni solo ed esclusivamente con la sottoscrizione dei Contratti Esecutivi.

9.5 Il Contratto Esecutivo tra REA ed il Fornitore - redatto in conformità a quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, ed in tutta la documentazione, nessuna esclusa, da essi richiamata e ad essi allegata - deve avere almeno il seguente minimo contenuto:

- ✓ ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 136/2010 e s.m.i. l'indicazione del CIG Figlio/Derivato rispetto a quello dell'Accordo Quadro;
- ✓ espresso riferimento al presente Accordo ed ai suoi allegati, cui si rinvia integralmente, facendone parte integrante e sostanziale;
- ✓ indicazione del Responsabile del Procedimento di REA e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ✓ descrizione del bene da fornire ed esatta indicazione del quantitativo;
- ✓ l'indicazione del/i luogo/ghi consegna della fornitura;
- ✓ tempi di consegna
- ✓ il prezzo di ogni singolo bene e l'importo totale presunto del Contratto Esecutivo per il quantitativo richiesto;
- ✓ espressa indicazione delle penali per ritardato e/o inesatto/mancato adempimento delle prestazioni nei termini e modalità stabilito nel presente AQ;
- ✓ le ipotesi di risoluzione e di recesso del Contratto Esecutivo, secondo quanto previsto nel presente AQ;
- ✓ indicazione dei dati per la fatturazione e disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ in caso di subappalto, la previsione di cui al comma 13 art. 105 D.Lgs. 50/2016 e più specificatamente:
 - i) corresponsione diretta al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma;
 - ii) obbligo del Fornitore di comunicare a REA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
- ✓ ogni altra regolamentazione ritenuta utile dalle Parti per la disciplina dei reciproci rapporti;
- ✓ DUVRI ed ogni altro documento ritenuto necessario al fine di garantire la sicurezza durante le operazioni di consegna della fornitura.

Articolo 10 (Sicurezza e rischi da interferenze)

10.1 Il Fornitore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

10.2 REA, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2008, deve valutare all'atto di sottoscrizione del Contratto Esecutivo la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alla prestazione oggetto del singolo Contratto Esecutivo.

Pertanto, qualora REA ritenga sussistere rischi da interferenza, deve quantificare tali rischi ed allegare al Contratto Esecutivo il DUVRI, controfirmato dal Fornitore, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nel luogo in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede REA indicherà i costi della sicurezza, anche nel caso in cui siano pari a zero;

Per ciascun Contratto Esecutivo saranno corrisposti nella misura percentuale indicata nella documentazione di gara senza applicazione di alcun ribasso, gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze ed i luoghi di cui la Committente ha disponibilità giuridica.

Per ciascun Contratto Esecutivo, il Fornitore dovrà garantire:

- l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale impiegato.

Dovrà inoltre ove richiesto, indicare altresì il costo complessivo della manodopera impiegata per l'esecuzione; detti costi dovranno risultare per esso sostenibili, nonostante l'applicazione del ribasso da esso offerto, pena la non congruità della sua offerta, con diritto della committente di recedere dal contratto specifico e/o dall'Accordo Quadro e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento dell'aggiudicazione a suo favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo di ciascun contratto specifico, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà considerato anomalia delle condizioni offerte dal Fornitore, e non potrà mai determinare un incremento nel corrispettivo che gli è dovuto dalla Committente

Articolo 11 (Personale)

11.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione della fornitura, ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare il Fornitore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente CCNL applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nella fornitura.

11.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata da REA e/o segnalata dagli Enti competenti, REA sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando il Fornitore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che il Fornitore possa opporre alcuna eccezione, né avere titolo al risarcimento danni. Il Fornitore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di REA, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'esecuzione della fornitura.

11.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce causa di risoluzione immediata rispettivamente dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Esecutivo senza che il Fornitore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 12 (Referente del Fornitore e RUP/DEC di REA)

12.1 Il Fornitore nomina, quale proprio responsabile nei confronti di REA per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi il Sig. _____, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica _____ e al seguente telefono mobile: _____.

In caso di assenza o impedimento o necessità di sostituzione del Referente è cura del Fornitore indicare per iscritto a REA qualora sia stato già sottoscritto il Contratto Esecutivo, il nominativo di un'altra persona.

12.2 REA ha nominato come Responsabile Unico del Procedimento Leonardo Mannari anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, che individuerà un Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC). Il Responsabile Unico del Procedimento, in coordinamento con il DEC, assume specificamente, in ordine al singolo Contratto Esecutivo, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nello Schema di Contratto Specifico Esecutivo. Il nominativo ed i contatti del Responsabile del Procedimento e del DEC sono:

- RUP: Mannari Leonardo – Tel.0586/765204 – leonardo.mannari@reaspa.it
- DEC: Cecchetti Stefano – Tel. 345/9657156 – stefano.cecchetti@resapa.it
- Ausiliario del DEC: Pellegriti Dario – Tel. 338 7307929 – dario.pellegriti@reaspa.it

Articolo 13 (Obblighi generali del Fornitore e modalità di esecuzione della fornitura)

13.1 Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti Esecutivi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

13.2 Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare di gara, nel Contratto Esecutivo ivi inclusi i rispettivi allegati.

13.3 Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate nello Schema di Contratto Specifico Esecutivo, nei relativi allegati e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

13.4 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti Esecutivi, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di REA, assumendosene ogni relativa alea.

13.5 Il Fornitore si impegna a:

- a) impiegare, a proprie cure e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione a regola d'arte dei Contratti Esecutivi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati, negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'AQ e negli stessi Contratti Esecutivi;
- b) rispettare, ove applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni oggetto di affidamento;
- c) consentire a REA, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e/o nei Contratti Esecutivi;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli della fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da REA per quanto di rispettiva competenza;
- f) comunicare tempestivamente a REA, con la quale ha sottoscritto il Contratto Esecutivo, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'AQ e dei Contratti Esecutivi, indicando le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre a REA, con la quale ha sottoscritto il Contratto Esecutivo qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura, al fine di evitarne o ritardarne l'esecuzione della medesima e/o dei servizi ad essa connessi;
- h) manlevare e tenere indenne REA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- i) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016.

13.6 Il Fornitore si impegna ad eseguire le attività necessarie per la consegna dei mezzi e per l'attivazione dei servizi di manutenzione e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, eventualmente da svolgersi presso la sede di REA, salvaguardando le esigenze di REA e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con REA nel rispetto di quanto stabilito nello Schema di Contratto Specifico Esecutivo. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalla quotidiana ed ordinaria attività svolta da REA e/o da terzi autorizzati dalla medesima.

13.7 Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Qualora, nello svolgimento dell'attività manutentiva dei mezzi, detto personale debba accedere agli uffici/ officina o altri locali di REA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, REA ed il Fornitore si coordineranno per garantire l'informativa ed il rispetto di tali procedure.

13.8 Il Fornitore si obbliga a:

- (a) dare immediata comunicazione a REA di ogni circostanza che abbia influenza, rispettivamente, sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti Esecutivi;
- (b) prestare la fornitura in noleggio e/o gli eventuali servizi ad esso connessi nei luoghi ed orari che verranno indicati nei Contratti Esecutivi stessi;

13.9 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a REA, prima dell'inizio della prestazione, il

nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a REA.

13.10 Il Fornitore dichiara di essere consapevole che la fornitura, di cui al presente Contratto, è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e, pertanto, la fornitura medesima dev'essere effettuata con continuità e non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata, né interrotta per cause imputabili o comunque riferibili al Fornitore, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

Articolo 14 (Obblighi specifici del Fornitore)

14.1 Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a REA per la stipula del presente AQ. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, e fermo restando il potere di recesso e risoluzione, il Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui, rispettivamente, all'art. 12 lett. A) e B) al Disciplinare di gara;
- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo mezzo, con le garanzie indicate nello Schema di Contratto Specifico Esecutivo;
- d) rifiutarsi di sottoscrivere il Contratto esecutivo con REA qualora ecceda il quantitativo massimo, previsto nel presente AQ.

14.2 Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a REA le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente AQ, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

Articolo 15 (Consegna)

15.1 La fornitura dei mezzi oggetto di ciascun Contratto Esecutivo dovrà essere eseguita dal Fornitore almeno 10 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di inizio noleggio, con le modalità stabilite nello Schema di Contratto Specifico Esecutivo e nei luoghi indicati nel Contratto medesimo, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Tali luoghi potranno essere la sede legale della REA o una delle sue sedi operative indicate nel Contratto Esecutivo.

Della consegna viene redatto verbale tra le Parti ai sensi di quanto disposto dallo Schema di Contratto Specifico Esecutivo, nel quale sarà indicata la durata in mesi di noleggio.

15.2 La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di trasporto, eventuale imballaggio, rimozione ed asporto dello stesso, messa in esercizio e verifica della funzionalità del mezzo.

15.3 Si rinvia integralmente allo Schema di Contratto Specifico Esecutivo per la disciplina di dettaglio della consegna.

Articolo 16 (Qualità dei beni forniti)

16.1 Il Fornitore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente Accordo si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine il Fornitore dichiara sin da ora di

disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

16.2 Il Fornitore garantisce la qualità della merce fornita e che materiali utilizzati per la fornitura siano della migliore qualità; garantisce pertanto che i beni oggetto di fornitura:

- siano immuni da vizi e/o imperfezioni e/o difetti di fabbricazione che li renda inadonei all'uso a cui sono destinati o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile (cd. garanzia contro vizi e difetti);
- siano perfettamente funzionanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1512 e ss. del Codice Civile (cd. garanzia di buon funzionamento);
- abbiano le qualità richieste nello Schema di Contratto Specifico Esecutivo e promesse nell'Offerta Tecnica ed essenziale per l'uso per il quale i beni sono destinati. In caso contrario trova applicazione l'art. 1497 Codice civile (cd. garanzia per mancanza di qualità).

La garanzia contrattuale deve coprire sia il telaio che l'attrezzatura.

Articolo 17 (Subappalto)

17.1 *(Nel caso in cui il Fornitore abbia dichiarato in sede di gara di NON voler far ricorso al subappalto).*

Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, non può subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

17.1 *(Nel caso in cui il Fornitore abbia dichiarato in sede di gara di voler far ricorso al subappalto)*

Il Fornitore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %

17.2 Il subappalto è regolato, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, secondo quanto previsto all'art 105 D.Lgs. 50/2016 nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il Fornitore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di REA dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nel disciplinare di gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

17.3 Il Fornitore si obbliga a trasmettere a REA con cui ha sottoscritto il Contratto Esecutivo, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto

- I. il contratto di subappalto, in originale o in copia autentica, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. REA verificherà, tra l'altro che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui Legge 136/2010;
- II. la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs .50/16;
- III. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- IV. la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.

17.4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, REA procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

17.5 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la REA revocherà l'autorizzazione.

17.6 Per le prestazioni affidate in subappalto:

- A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14 D.Lgs. 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nell'AQ e nei Contratti Esecutivi di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- B) devono essere corrisposti, da parte de Fornitore, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

REA, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

17.7 Il Fornitore è responsabili in solido con il subappaltatore, nei confronti di REA, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di REA dei danni che dovessero derivare, a REA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne REA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe

imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

17.8 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette a REA, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, REA acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

17.9 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

17.10 Il Fornitore si obbliga a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

17.11 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016, REA provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite. Negli altri casi e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione (DEC), il Fornitore si obbliga a trasmettere a REA entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

17.12 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

17.13 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

17.14 In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, REA può risolvere l'Accordo Quadro e il Contratto Esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

17.15 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare a REA il nome del sub-contrante, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a REA. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti, REA si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105 comma 2.

Articolo 18 (Inadempimenti e penali)

18.1 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per inadempienza la mancata, tardiva, inesatta o parziale esecuzione delle prestazioni previste nel presente AQ, nei suoi Allegati e nei Contratti Esecutivi, nonché qualsivoglia inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni ivi contenute.

18.2 Con riferimento a ciascun Contratto Esecutivo del presente Accordo, in ogni caso di inadempimento del Fornitore, non imputabile a REA o a causa fortuita o forza maggiore, sono applicate le penali indicate nel Contratto Esecutivo.

Articolo 19 (Risoluzione)

19.1 REA potrà, risolvere rispettivamente l'Accordo Quadro o il Contratto Esecutivo, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a ritardare od eludere la modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi;
- b) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Contratto Esecutivo, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nello Schema di Contratto Specifico Esecutivo, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- c) mancata copertura dei rischi durante la vigenza dell'AQ o del/i Contratto/i Esecutivo/i;
- d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro REA ai sensi dell'articolo 30;
- e) nei casi di cui agli articoli 21 (Divieto di cessione del contratto), 26 (Corrispettivi) e 27 (Fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari), 32 (Clausola Codice Etico), 35 (Riservatezza), e comunque in tutti i casi, nessuno escluso, previsti nel presente Accordo;
- f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro;
- g) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- h) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- i) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di REA e rifiuto di collaborazione;
- l) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative nei modi e tempio stabiliti dal presente AQ;
- m) arbitraria sospensione o interruzione della prestazione contrattuale per ragioni imputabili al Fornitore o comunque allo stesso riferibile;
- n) in ogni caso di grave inadempimento delle prestazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- o) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni di REA ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ogni altra ipotesi di risoluzione prevista nel presente Accordo Quadro o stabilita dalla vigente normativa in materia;

20.2 REA deve risolvere rispettivamente l'Accordo Quadro o il Contratto Esecutivo, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'AQ o durante la vigenza del medesimo, in una delle situazioni di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016 o, più in generale, qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara nonché per la stipula dell'AQ o per lo svolgimento delle prestazioni ivi previste;

b) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

d) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

20.3 Il singolo noleggio di un mezzo si intende altresì risolto di diritto *ex art.* 1456 c.c., nei seguenti casi:

(a) furto del mezzo;

(b) danno grave al mezzo che ne renda antieconomica la riparazione per il Fornitore;

(c) qualora il mezzo non possa essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza degli occupanti e siano decorsi 60 giorni di utilizzo dell'autoveicolo sostitutivo.

In tali casi REA potrà acquisire un nuovo mezzo attraverso lo scorrimento della graduatoria.

20.4 REA potrà risolvere *ex art.* 1465 cod. civ il singolo Contratto Esecutivo nei seguenti casi:

a) la mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti, dei difetti riscontrati durante i controlli/verifiche effettuate e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;

b) mancata effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria su un mezzo per più di 3 volte, anche non consecutive, previsti dallo Schema di Contratto Specifico Esecutivo;

c) mancata effettuazione degli interventi di riparazione carrozzeria su un mezzo per più di 5 volte, anche non consecutive, previsti dallo Schema di Contratto Specifico Esecutivo;

d) mancata consegna del mezzo decorso inutilmente il periodo di 30 giorni naturali e consecutivi di ritardo nella consegna del mezzo;

e) in ogni caso di grave inadempimento delle prestazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

20.5 Nelle ipotesi in cui REA accerti o riscontri un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro tale da compromettere la regolare e corretta esecuzione dell'AQ, formulerà contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 5 giorni naturali e consecutivi, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, REA ha la facoltà, di dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

19.6 Nel caso in cui REA accerti un grave inadempimento del Fornitore rispetto agli obblighi assunti con il Contratto Esecutivo, REA formulerà contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnandogli un termine, non inferiore a 5 giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, REA potrà esercitare l'azione di risoluzione. In caso di risoluzione, resta intesa la facoltà di REA di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora

restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno

L'Accordo Quadro continuerà a regolamentare gli ordinativi già emessi in data antecedente alla risoluzione sino alla loro scadenza naturale.

19.8 In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, REA avrà diritto, per quanto di propria competenza, di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i Esecutivo/i risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di REA al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

19.9 In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti Esecutivi, REA. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro

19.11 Resta inteso che nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Esecutivo/i il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

19.12 Anche in caso di risoluzione il Fornitore è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione della fornitura per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 20 (Recesso)

20.1 REA per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Esecutivo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro: o i Contratti Esecutivi.

20.2 In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o di svolgimento del servizio di igiene urbana sul territorio interessanti REA, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto Esecutivo, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

20.3 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, REA, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Esecutivo, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, previo il pagamento da parte

di REA delle prestazioni oggetto di Appalto esecutivo eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 109 comma 2 del Codice, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto)

21.1 È fatto divieto al Fornitore cedere il presente Accordo Quadro a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) D.Lgs 50/20106.

21.2 In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, REA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e/o il Contratto Esecutivo.

Articolo 22 (Cessione del credito)

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 23 (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Accordo Quadro non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni dell'Accordo medesimo presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 24 (Responsabilità civile del Fornitore e polizza assicurativa)

24.1 Con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi il Fornitore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso REA sia verso i terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, sollevando pertanto REA nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione.

24.2 A tal fine il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di:

- 1) responsabilità civile per danni verso terzi e dipendenti a copertura di quanto il Fornitore-assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali a persone e danneggiamenti a cose verificatesi in relazione all'attività svolta, comprese le attività complementari, accessorie, connesse e collegate. La copertura tiene altresì indenne il Fornitore-assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro;
- 2) responsabilità civile prodotto a copertura di quanto il Fornitore-assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali a persone e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al difetto di merce e dei prodotti oggetto del presente appalto, trasferiti e/o consegnati a terzi.

24.3 La predetta copertura assicurativa deve essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi. Detta validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi è condizione essenziale per la vigenza dei medesimi e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare

in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto Esecutivo potrà risolversi ai sensi del precedente Articolo 19 (Risoluzione).

24.4 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 25 (Modifiche all'Accordo Quadro e/o al Contratto Esecutivo)

25.1 REA nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, potrà chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto Esecutivo, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016;

25.2 REA comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto;

25.3 REA può apportare modifiche al contratto esecutivo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

25.4 al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 REA comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati;

25.5 In entrambi i casi sopra descritti, REA eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

25.6 REA potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

Articolo 26 (Corrispettivo)

26.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, il/i corrispettivo/i contrattuale/i dovuti al Fornitore da REA in forza del Contratto Esecutivo è/sono quello/i indicati nell'Offerta Economica di ciascun Fornitore per ciascun mezzo oltre iva in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

In particolare, il corrispettivo dovuto al Fornitore è determinato:

- individuando per ciascun Fornitore le attrezzature effettivamente ordinate con contratti specifici ed esattamente fornite a noleggio per la durata prescritta;
- applicando al relativo prezzo unitario a base di gara il ribasso offerto per tali attrezzature dal ciascun Fornitore ai fini dell'aggiudicazione;
- moltiplicando il prezzo unitario così determinato per la durata del noleggio, e sommandolo agli oneri per la sicurezza (non ribassati) nella misura determinata dalla Committente in conformità al presente contratto;
- detraendo eventuali penali o sanzioni contrattuali, ove applicate per ritardo o inesatto adempimento.

26.2 Nel canone mensile di noleggio sono ricompresi i costi per la prestazione del trasporto e della consegna nonché tutte le prestazioni principali e accessorie contrattualmente previste e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

26.4 Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti Esecutivi e

dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Pertanto, il Fornitore non può pretendere, per tutta la durata dell'AQ e/o dei Contratti Esecutivi ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, ulteriori compensi, variazioni, revisioni o maggiorazioni del corrispettivo.

Articolo 27 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione delle prestazioni eseguite.

Al termine del periodo di riferimento in cui è eseguita la prestazione, prima di emettere fattura, il Fornitore deve comunicare al DEC Stefano Cecchetti, alla seguente mail stefano.cecchetti@reaspa.it, l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ed attendere il Certificato di Regolare Esecuzione. Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione del **CIG derivato** relativo all'affidamento del Contratto Esecutivo.

Resta ferma la facoltà per REA di disporre, in ogni tempo, accertamenti di conformità dell'esecuzione in corso.

In ciascuna fattura potranno essere dedotti gli importi di tutte le prestazioni accettate ed eseguite nel periodo di riferimento.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, si rende noto che il "Codice Destinatario" è: M5UXCR1.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura, senza alcuna responsabilità a carico di REA, a cui pertanto il Fornitore nulla potrà chiedere a titolo di interessi per ritardato pagamento.

27.2 Le fatture emesse dal Fornitore sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m., con bonifico sul conto corrente dedicato.

27.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 *bis* del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine il Fornitore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____;

- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;

Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;

CCNL applicato: _____.

27.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

REA al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli

obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

REA opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50% (zero/50 per cento) che verrà liquidata solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

27.5 Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Con la sottoscrizione di ciascun Contratto Esecutivo, il medesimo obbligo verrà assunto anche da REA. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, in cui devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

27.6 Al fine di rispettare gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.:

- ✓ comunica che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- _____

- _____

- _____

- ✓ dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- _____

- _____

- _____

- ✓ si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- ✓ si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;

- ✓ si obbliga a dare immediata comunicazione a REA ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Livorno, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

27.7 È facoltà di REA compensare con il pagamento del corrispettivo delle fatture eventuali somme che il Fornitore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei suoi confronti.

28.8 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

27.9 Essendo tale approvvigionamento funzionale all'esercizio di un servizio pubblico locale quale è appunto l'igiene urbana, il Fornitore non potrà sospendere in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il noleggio dei mezzi e la prestazione dei servizi accessori ove previsti e, più in generale, delle attività previste nell'Accordo Quadro ed oggetto dei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Esecutivo e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, da REA fatta salva ogni ulteriore azione della stessa volta al risarcimento del danno.

27.10 Relativamente a ciascun Contratto Esecutivo, REA verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto Esecutivo sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 28 (Garanzia definitiva)

28.1 A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti di REA con i singoli Contratti Esecutivi, il Fornitore medesimo si obbliga a prestare, al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo aggiudicato, nei termini e modalità di cui all'art. 103 D.Lgs 50/2016. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti di fornitura nei confronti di REA, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che REA ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia prestata in favore di REA decorre dalla data di stipula dell'Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo Contratto Esecutivo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo Contratto Esecutivo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5 D.Lgs 50/2016).

29.3 Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività

della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.

29.5 Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla REA da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 27. Il Garante dovrà comunicare a REA il valore dello svincolo. REA si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

28.6 Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da REA pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi.

28.7 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo REA ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e/o il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 29 (Proprietà dei mezzi e divieto di sublocazione)

Proprietario dei mezzi noleggiati è il Fornitore. Conseguentemente REA non potrà vantare alcun diritto di proprietà sul mezzo noleggiato che, pertanto, non potrà essere messo da loro a disposizione per pignoramenti od altre garanzie.

Articolo 30 (Brevetti industriali e diritti d'autore)

30.1 Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Con la sottoscrizione del presente Accordo il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare REA per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

30.2 Qualora venga promossa nei confronti di REA un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

30.3 Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di REA fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, REA medesima ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 31 (Sostituzione veicoli e fuori produzione)

31.1 Qualora nel corso di validità dell'Accordo Quadro, si verificano eventi non controllabili dal Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei mezzi, modifica delle caratteristiche dei veicoli per adeguamento a disposizioni legislative, regolamentari o comunque normative, eventi socio-politici, calamità naturali, epidemie), ovvero un veicolo esca di produzione ovvero subisca un restyling tale da alterare le caratteristiche tecniche e/o i valori relativi a consumi ed emissioni, il Fornitore è tenuto ad informare REA e a proporre un mezzo in sostituzione, nel termine di 30 giorni nonché a comunicare l'ultima data utile

per la ricezione degli Ordinativi di Fornitura del veicolo da sostituire; il veicolo proposto in sostituzione dovrà possedere le caratteristiche minime previste per il veicolo da sostituire.

31.2. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma precedente, il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche inviando a REA via PEC, la seguente documentazione:

- a) apposita documentazione comprovante l'evento non controllabile dal fornitore ovvero documentazione rilasciata dalla casa produttrice relativa alla uscita di produzione del veicolo;
- b) Schede tecniche del veicolo sostitutivo;
- c) documentazione attinente ai valori relativi ai consumi e alle emissioni di CO2 del mezzo offerto in sostituzione.
- d) il prezzo di listino del veicolo sostitutivo, completo degli equipaggiamenti previsti nel Capitolato Tecnico.

31.3 All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma 2, e qualora dalla predetta analisi risulti confermato il possesso delle caratteristiche minime previste da parte del veicolo offerto in sostituzione, REA autorizzerà il Fornitore ad effettuare la sostituzione, integrando il presente Accordo Quadro con il nuovo mezzo.

31.4 In caso di esito negativo della predetta verifica, invece, REA ha la facoltà di risolvere in tutto o in parte il presente Accordo Quadro.

Articolo 32 (Clausola codice etico)

32.1 L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs. contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01 a carico di REA nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

32.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima REA a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 33 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

33.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti del Fornitore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

33.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo in atto emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
 - b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.
- Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

33.3 In tale ipotesi il Fornitore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per REA.

33.4 Resta salvo il diritto di REA al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 34 (Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per il Fornitore a:
REA S.p.A.	
Loc. Le Morelline due snc	Via
57016 - Rosignano Solvay (LI)	Cap Città
c.a. DEC Stefano Cecchetti	c.a.
PEC: reaspa@pec.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione al Fornitore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 35 (Riservatezza)

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- relativi ad attività passate, presenti o future della Committente e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Committente;
- identificati per iscritto come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Committente. Il Fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Committente, dando alla stessa contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Committente.

È altresì vietata sia al Fornitore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il Fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione delle attività di cui al contratto.

Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultima sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte del Fornitore, del personale in servizio presso il Fornitore o da eventuali terzi dallo stesso incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Si allega "Informativa essenziale fornitori" di cui dovete prendere visione

L'informativa completa è disponibile sul sito web di Rea Spa all'indirizzo: <https://www.reaspa.it/privacy-policy-rea>

Articolo 36 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Articolo 37 (Foro competente)

37.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e REA, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

37.2 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e REA, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei Contratti Esecutivi, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

37.3 Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o dei Contratti Esecutivi, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Articolo 38 (Interpretazione del presente contratto)

38.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

38.2 Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara:

1. di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
2. che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
3. di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la chiarezza dalla natura delle prestazioni;
4. di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

38.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 39 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 40 (Spese generali)

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo quadro faranno carico al Fornitore.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa

L'Amministratore Unico

Avv. Marco Giunti

L'ESECUTORE 1

L'ESECUTORE 2

L'ESECUTORE 3

L' Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e di accettare tutte le clausole che precedono ed, in particolare, di aver esaminato con attenzione e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., i seguenti articoli:

5 (oggetto), 6 (durata dell'accordo quadro); 9 (contratti esecutivi), 11 (personale), 13 (obblighi del fornitore e modalità di esecuzione della fornitura), 14 (obblighi specifici del fornitore), 16 (Qualità dei beni forniti), 18 (inadempimenti e penali), 19 (risoluzione), 20 (recesso), 24 (responsabilità civile del fornitore e polizze assicurazione), 25 (Modifiche all'Accordo Quadro e/o al Contratto esecutivo), 26 (Corrispettivo), 32 (clausola codice etico), 33 (documentazione antimafia), 37 (foro competente).

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa

L'Amministratore Unico

Avv. Marco Giunti

L'ESECUTORE 1

L'ESECUTORE 2

L'ESECUTORE 3
